SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1327-A)

RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE LUCCHI Giovanna)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 19 luglio 1978 (V. *Stampato n.* **633**)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 luglio 1978

Provvedimenti in favore degli anziani dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche

---

Comunicata alla Presidenza il 28 settembre 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1327 « Provvedimenti in favore degli anziani dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche », già approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 19 luglio 1978, riguarda i lavoratori dello spettacolo indicati dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388. Esso prevede per tali lavoratori la facoltà di chiedere il riconoscimento dei periodi lavorativi svolti tra il 1° gennaio 1929 e il 31 dicembre 1946, ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di pensione da parte dell'ENPALS. Si tratta di lavoratori che per una serie di motivi (il particolare rapporto di lavoro, il momento storico cui si riferisce il presente provvedimento) non vennero iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Non solo: non avendo conservato le marche assicurative versate alla CNALS, non hanno potuto utilizzare tali marche agli effetti pensionistici. Il presente disegno di legge prevede ai fini dell'accertamento del diritto a pensione la costituzione presso l'ENPALS di una apposita commissione, fissandone le modalità e la composizione (articolo 3); tale commissione dovrà stabilire i criteri per la dimostrazione da parte dei lavoratori interessati dei periodi lavorativi dei quali richiedono il riconoscimento.

I criteri stabiliti dalla Commissione dovranno essere approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le domande degli anziani dello spettacolo dovranno pervenire all'ENPALS entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale che approva i criteri stabiliti dalla commissione. Sono determinati inoltre i tempi massimi entro i quali dovranno esperirsi le modalità della legge.

Il provvedimento consiste nel riconoscimento da parte dell'ENPALS, per ogni giornata lavorativa relativa al periodo indicato, di un contributo assicurativo figurativo pari ad un sesto di quello settimanale minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria (articolo 1). Agli oneri che deriveranno all'ENPALS a seguito dell'entrata in vigore della legge si farà fronte con un contributo addizionale all'attuale aliquota contributiva, che verrà stabilito nella sua entità con decreto del Ministro del lavoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3. L'addizionale è posta a carico per i due terzi dei datori di lavoro e per un terzo dei lavoratori e cesserà di essere applicata appena saranno coperti gli oneri assunti dall'ente. Le condizioni disagiate di molti lavoratori dello spettacolo che non possono godere del frutto del loro lavoro per gli abusi dei datori di lavoro o per motivi non dipendenti dalla loro volontà rendono opportuno il presente provvedimento. Per alcuni di questi lavoratori anziani dello spettacolo è questione di sopravvivenza e di recupero della loro dignità; del resto, è opportuno sottolineare che analoghi provvedimenti sono stati adottati in passato per altre categorie di lavoratori.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, raccomandiamo alla vostra approvazione la presente proposta.

LUCCHI Giovanna, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I lavoratori dello spettacolo, o loro aventi causa, che alla data di entrata in vigore della presente legge possano fornire prove di data certa relative all'effettivo svolgimento di periodi lavorativi svolti tra il 1° gennaio 1929 ed il 31 dicembre 1946, nelle attività indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, scoperti di contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici, possono richiedere il riconoscimento dei periodi stessi ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di pensione da parte dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Per ogni giornata di lavoro relativa ai periodi previsti dal precedente comma, è attribuito un contributo assicurativo figurativo pari ad un sesto di quello settimanale minimo in vigore, per i corrispondenti periodi, nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per il riconoscimento dei periodi lavorativi di cui al primo comma del presente articolo, i lavoratori interessati, o loro aventi causa, devono presentare domanda all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al successivo articolo 3, terzo comma, n. 1. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* deve avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione del decreto.

Art. 2.

Contro gli atti dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo che respingono o accolgono parzialmente le richieste dei lavoratori, o loro aventi causa, rivolte ad ottenere il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi lavorativi di cui al precedente articolo 1, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica della decisione, al consiglio di amministrazione dell'Ente predetto, che decide, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 3, entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso.

Art. 3.

Presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo è istituita, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione presieduta dal presidente dell'Ente medesimo e composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

d) cinque rappresentanti dei lavoratori e dei pensionati dello spettacolo;

e) due rappresentanti dei datori di lavoro.

Qualora i rappresentanti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) non siano designati entro 30 giorni dalla richiesta, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede direttamente alla costituzione della commissione, nel rispetto delle rappresentanze sopra indicate.

La commissione di cui al primo comma:

1) delibera, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per la dimostrazione, da parte dei lavoratori o dei loro aventi causa, dei periodi lavorativi per i quali si richiede il riconoscimento ai fini della liquidazione o riliquidazione della pensione a norma della presente legge. La delibera è approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 30 giorni dalla data della delibera stessa;

2) esprime il parere al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo sui ricorsi di cui al precedente articolo 2, entro 30 giorni dalla loro ricezione.

I rappresentanti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), designati dalle rispettive amministrazioni, sono prescelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente od equiparata.

I rappresentanti di cui alle lettere *d*) ed *e*) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 4.

Entro sei mesi dal termine di presentazione della domanda di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3, è stabilita un'addizionale da applicare all'aliquota contributiva prevista dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, in misura tale da consentire, entro il termine massimo di dieci anni, la copertura degli oneri assunti dalla gestione pensionistica dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per effetto della presente legge, calcolati con i criteri previsti per la costituzione delle rendite di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'addizionale di cui sopra è posta a carico per i due terzi dei datori di lavoro e per un terzo dei lavoratori.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, sarà disposta la cessazione dell'addizionale qualora gli oneri assunti dalla gestione pensionistica dell'Ente predetto risultassero coperti prima della scadenza del termine stabilito con il decreto di cui al precedente comma. A tal fine, è tenuta una particolare evidenza contabile.